



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, costituita con decreto rettorale il 24 luglio 2012, in seguito denominata Facoltà, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, articolo 40, del Regolamento generale d'Ateneo, articolo 16, e in conformità ai Regolamenti dei Dipartimenti ad essa raccordati.

Art. 2 - La Facoltà

1. La Facoltà è la sede di raccordo e di coordinamento della formazione superiore in campo biomedico e sanitario; essa opera nell'ottica della massima integrazione tra formazione, ricerca e assistenza sanitaria, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati livelli qualitativi.
2. La Facoltà esercita, ai sensi dell'art.40, comma 1 dello Statuto, funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ottica della tutela della completezza didattica e assistenziale dei Dipartimenti in essa raccordati. In particolare, la Facoltà:
 - a) coopera, in accordo con i Dipartimenti interessati, alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali;
 - b) propone e promuove, in stretta collaborazione coi Dipartimenti, interventi di innovazione didattica;
 - c) collabora d'intesa con i Dipartimenti, allo sviluppo di iniziative volte a promuovere sinergie per il raggiungimento e il mantenimento dei più elevati standard scientifici;
 - d) organizza annualmente, per specifiche circostanze, d'intesa con i Dipartimenti di cui al successivo comma 3, le Giornate di Facoltà, aperte a tutti i Docenti afferenti agli otto Dipartimenti raccordati alla Facoltà;
 - e) favorisce tutte le iniziative volte alla migliore promozione in ambito nazionale e internazionale della propria immagine;
 - f) tutela, ai sensi dell'art. 40 comma 4 dello Statuto, l'assolvimento dei compiti di assistenza e cura in funzione delle finalità didattico-scientifiche dei Dipartimenti ad essa correlati e vigila, supportata dai Dipartimenti, sul rispetto dei rapporti convenzionali e sull'indissolubilità delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e ricerca.
3. Sono raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i sottoelencati Dipartimenti:
 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale;
 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti;
 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche;
 - Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche
 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute;
 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità;
 - Dipartimento di Scienze della salute;
 - Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia.
4. La Facoltà coordina i corsi di laurea di cui all'allegato A) e le Scuole di Specializzazione di cui all'allegato B) del presente Regolamento.



Art. 3 - Compiti di assistenza e cura

1. Allorquando ai compiti di didattica e di ricerca si affianchino anche funzioni assistenziali, la Facoltà, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010 e di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 40 dello Statuto di UniMi, assume i compiti conseguenti, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità concertate con le competenti autorità regionali e nazionali nonché con altre istituzioni attive nell'ambito sanitario, garantendo l'imprescindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
2. Lo svolgimento di tali compiti assistenziali da parte del personale universitario operante nelle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo è rigorosamente collegato ad esigenze didattiche e scientifiche e non deve comportare limitazioni per queste ultime in termini di impegno orario e di qualità.
3. Il rispetto dei criteri di economicità e produttività dell'assistenza non deve parimenti costituire impedimento al raggiungimento dei fini istituzionali formativi dell'Università.
4. La Facoltà favorisce e valorizza l'apporto alla didattica da parte di personale del Servizio Sanitario secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e nel rispetto degli obblighi istituzionali prioritari dell'Università.
5. Nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo e nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali dell'Ateneo e della Regione Lombardia, la Facoltà partecipa alla stesura dei Protocolli d'Intesa volti a disciplinare le modalità della reciproca collaborazione, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti convenzionali da stipulare con le varie strutture sanitarie insistenti sul territorio regionale.

Art. 4 - Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Comitato di Direzione;
 - b) il Presidente del Comitato di Direzione.

Art. 5 - Compiti e funzioni del Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione è l'organo deliberante della Facoltà (ex articolo 2, comma 2, lettera f, Legge n. 240/2010). Esso è presieduto dal Presidente del Comitato di Direzione, che lo convoca, di norma, non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Il Comitato di Direzione è, altresì, convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso.
2. Al Comitato di Direzione della Facoltà competono le funzioni di cui al comma 4 e al comma 6 dell'articolo 40 dello Statuto; sono, quindi, compresi i seguenti compiti:
 - a. verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dagli stessi Dipartimenti, potendone chiedere, con motivata delibera, il riesame. Sarà compito del Comitato verificare, sentiti i referenti didattici dei SSD, che il piano delle coperture didattiche tengano conto del potenziale formativo del SSD, limitando il ricorso ai contratti con il SSR e ai contratti retribuiti o gratuiti di cui al successivo art. 8 comma 5;
 - b. verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse destinate alla didattica;
 - c. proporre ai competenti Organi d'Ateneo, di propria iniziativa o sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio, dei corsi di master e dei corsi di perfezionamento;
 - d. verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti- studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e presso i Collegi Didattici interdipartimentali e delle valutazioni



formulate dal Nucleo di Valutazione, promuovendo in collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;

- e. formulare pareri ai Dipartimenti in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
 - f. gestire i servizi comuni di pertinenza;
 - g. promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi Didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà;
 - h. promuovere in collaborazione con i Dipartimenti raccordati ed i Collegi Didattici misure volte all'internazionalizzazione delle attività formative;
 - i. monitorare le attività di servizio agli studenti svolte da professori e ricercatori;
 - j. assolvere agli altri compiti delegati dai Dipartimenti raccordati o dal Consiglio di Amministrazione e comunque a tutti quelli non riferibili alla competenza di un singolo Dipartimento, in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà;
 - k. coordinare e sovrintendere, ove necessario, allo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - l. deliberare sulle materie attinenti ai rapporti con il SSN e il SSR;
 - m. promuovere e verificare l'equilibrato sviluppo delle articolazioni organizzative in cui è strutturata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario;
 - n. accertare l'andamento dei corsi e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonché eventuali carenze, avanzando, anche su questa base, al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di attivazione o soppressione di Corsi di Studio.
3. Il Comitato di Direzione come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, formula il proprio parere sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, motivandolo in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità.
4. Ai fini dell'equilibrato sviluppo delle articolazioni organizzative in cui è strutturata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario, il Comitato di Direzione assume il compito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 dello Statuto, di coordinare le proposte formulate dai Dipartimenti raccordati di assegnazione di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di professori e ricercatori di ruolo e ovvero, ancora, di mobilità interdipartimentale che riguardino posizioni che comportino il convenzionamento con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale, valutandone la congruità.
5. Spetta al Comitato di Direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifiche, da sottoporre ai Consigli dei Dipartimenti raccordati ed ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri regolamenti.

Art. 6 - Composizione del Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione è così composto:
 - a) dal Presidente del Comitato di Direzione;
 - b) dal Presidente Vicario, ove nominato;



- c) dai Direttori dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà, i quali possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno allo stesso i relativi Vicedirettori o uno dei componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento;
- d) dai Presidenti dei Collegi Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico; dai coordinatori dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Magistrali individuati dal Presidente del Comitato di Direzione in rappresentanza dei relativi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale; dai Presidenti dei Collegi Didattici degli ulteriori Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- e) dai Presidenti delle Commissioni istituite dal Comitato, di cui al successivo articolo 8 comma 1, laddove il nominativo non coincida con il Presidente del Comitato di Direzione;
- f) dai delegati del Presidente, di cui al successivo articolo 8 comma 4;
- g) da una rappresentanza del 10% dei componenti di ogni singolo Consiglio di Dipartimento di cui, di norma, sino al 50% tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione, Coordinatori dei Dottorati di Ricerca e tra i Docenti responsabili di funzioni assistenziali, ed i restanti individuati dai Consigli di Dipartimento tra i componenti delle proprie Giunte nel rispetto della rappresentanza delle varie fasce di docenza, con particolare attenzione a quella dei ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. Per i Ricercatori a tempo determinato, sarà prevista la loro sostituzione all'atto della loro decadenza dallo specifico ruolo accademico;
- h) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero dei componenti dell'intero Comitato di Direzione.

1-*bis*. Partecipa ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, una rappresentanza dei Medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi. I rappresentanti degli Specializzandi in Comitato, uno per ciascuna delle predette Aree, sono designati dalla Consulta degli Specializzandi dell'Ateneo. Il mandato ha durata biennale, rinnovabile una sola volta.

Partecipa ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante dei Corsi di Dottorato di Ricerca, riferibili all'Area Medica e Sanitaria, designato dalla Consulta dei Dottorandi dell'Ateneo. Il mandato ha durata biennale, rinnovabile una sola volta.

1-*ter*. Partecipano altresì ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i docenti e i ricercatori afferenti agli otto Dipartimenti raccordati alla Facoltà, il Prorettore delegato ai Rapporti con le istituzioni sanitarie, ove nominato, e il componente o i componenti del Consiglio di amministrazione afferenti all'area medica, ove presenti.

- 2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, dello Statuto, è fatto divieto ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di essere componenti di un Comitato di Direzione di Facoltà, fatta eccezione per i Direttori di Dipartimento.
- 3. Il mandato della componente docente del Comitato di Direzione ha durata triennale, è rinnovabile consecutivamente una sola volta, decorre dall'inizio dell'anno accademico e si esaurisce entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Il mandato del neo eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria del Comitato di Direzione.
- 4. La componente studentesca ha durata biennale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo. Gli studenti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento Generale d'Ateneo. Nel caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento del titolo di studio, l'eletto decade e ad esso subentra il primo dei non eletti nella medesima lista; nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Comitato di Direzione della



Facoltà sono indette dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con almeno tre mesi d'anticipo rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

5. La partecipazione alle sedute del Comitato di Direzione è considerata un obbligo accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 6, dello Statuto, la mancata partecipazione per più di tre volte consecutive non giustificate alle sedute del Comitato o l'assenza ingiustificata ad 1/3 delle sedute annuali del Comitato da parte dei docenti eletti o designati determina la loro decadenza dal mandato.
6. Il Presidente, all'inizio del proprio mandato, sceglie tra i Professori di prima fascia che compongono il Comitato di Direzione, il docente cui affidare la funzione di Segretario del Comitato.

Art. 7 - Il Presidente del Comitato di Direzione

1. Il Presidente è eletto dal Comitato di Direzione, nella sua composizione plenaria, tra i professori di prima fascia appartenenti ad uno dei Dipartimenti raccordati con la Facoltà
2. Le elezioni vengono indette dal professore di prima fascia del Comitato di Direzione con maggiore anzianità accademica (Decano) con un anticipo compreso tra i 3 ed i 4 mesi rispetto alla scadenza del mandato del Presidente in carica e devono concludersi, di norma, entro il mese antecedente la suddetta scadenza di mandato. Fermi comunque restando i predetti vincoli, tra la data di indizione delle elezioni e la data fissata dal Decano per lo svolgimento della prima votazione devono intercorrere non meno di 45 giorni.
3. Il Presidente è scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura al Decano almeno 20 giorni prima della data in cui si svolgeranno le prime votazioni. Può candidarsi anche chi si trovi in regime di tempo definito, purché si impegni per iscritto, contestualmente alla presentazione della candidatura, a optare per il tempo pieno qualora eletto. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della Legge n. 240/2010, l'elettorato passivo per tale carica accademica è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
4. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Qualora, in seconda votazione, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Il Presidente del Comitato di Direzione è nominato con decreto del Rettore. Il suo mandato, ai sensi dell'articolo 40 comma 8, dello Statuto, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
6. La carica di Presidente del Comitato di Direzione è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, di Presidente o componente del Nucleo di Valutazione, di membro del Senato Accademico, di consigliere d'Amministrazione, di Presidente di Collegio Didattico. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, al Presidente del Comitato di Direzione non possono essere conferite ulteriori cariche, fatta salva quella di Prorettore delegato ai rapporti col Sistema sanitario.
7. Il Presidente rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Comitato di Direzione e ne predispone l'ordine del giorno; dà esecuzione alle delibere del Comitato di Direzione ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle varie attività della Facoltà.
8. Il Presidente può nominare, scegliendolo tra i professori ordinari del Comitato di Direzione, un Presidente Vicario dandone comunicazione al Comitato di Direzione. Il Presidente Vicario supporta l'attività del Presidente del Comitato di Direzione e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento. Il Presidente del Comitato di Direzione può delegare al Presidente Vicario, ove nominato, o ad altri componenti del Comitato di Direzione, o ad altri professori e ricercatori dei Dipartimenti raccordati, particolari funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, inclusa la rappresentanza



istituzionale, nonché il coordinamento di determinate e specifiche tematiche. In tal caso ne dà opportuna notizia al Comitato di Direzione.

9. Fatto salvo l'intervento del Rettore, il Presidente del Comitato di Direzione, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti interessati, oltre alle funzioni previste dal presente Regolamento, mantiene i rapporti con l'Assessorato e la Direzione Generale alla Sanità della Regione e partecipa alla composizione del Comitato di Indirizzo di cui all'art 30 della Legge regionale 12 dicembre 2017 - n. 33 Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) previsto dalla normativa regionale e nazionale, Legge 8 novembre 2012, n. 189.
10. Compete al Presidente assumere, nei casi di necessità ed urgenza, atti di competenza del Comitato di Direzione, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta utile

Art.8 - Commissioni e delegati

1. Sono istituite, di norma, in seno al Comitato di Direzione le seguenti Commissioni con compiti istruttori e consultivi:
 - a) Commissione per la valutazione delle domande di trasferimento ai Corsi di Laurea ad accesso programmato a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Milano di studenti iscritti presso altri Atenei;
 - b) Commissione Disabilità, Handicap e DSA
 - c) Commissione riconoscimento lauree conseguite all'estero;
 - d) Commissione attività elettive.
 - e) Commissione Programmazione Didattica e Assicurazione Qualità.
2. Il Comitato di Direzione può istituire ulteriori commissioni al proprio interno.
3. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente del Comitato di Direzione o da un suo delegato e possono includere, in ragione di specifiche esigenze, oltre a componenti del Comitato stesso, soggetti ad esso esterni purché appartenenti ad uno dei Dipartimenti raccordati.
4. Il Presidente propone al Comitato di Direzione la nomina di Delegati per attività specifiche della Facoltà.
5. Il Presidente del Comitato di Direzione individua i Referenti Didattici per ogni Settore Scientifico Disciplinare per le funzioni di cui all'articolo 5 comma 2, lettera a. Gli stessi sono individuati, di norma, tra i Direttori della Scuole di Specializzazione.
6. Il Presidente del Comitato individua i Coordinatori dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie e Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Magistrali per le attività di coordinamento dei relativi corsi di studio.

Art. 9 - Organizzazione e coordinamento dei Corsi di Laurea, Lauree Magistrali e Magistrali a ciclo unico

1. Ai sensi dell'art. 39 comma 4 dello Statuto d'Ateneo, i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia delegano ai rispettivi Collegi Didattici Interdipartimentali compiti di gestione della didattica e di proposta dell'offerta formativa dei corsi di studio delle professioni sanitarie, comprensiva del piano delle coperture didattiche.
2. In mancanza di un Dipartimento referente principale, o laddove necessario, vengono assegnati al Dipartimento di afferenza del Presidente del Collegio Didattico, per la durata del mandato, la funzione di Dipartimento referente e tutti i compiti conseguenti previsti dallo Statuto e dalla normativa d'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 39 dello Statuto.



3. Il Comitato di Direzione della Facoltà riceve i piani predisposti dai Collegi Didattici e approvati dai Dipartimenti, verifica i provvedimenti assunti rispetto all'ottimale utilizzo delle risorse e ad una equilibrata distribuzione dei carichi didattici tra i Dipartimenti e nei Settori Scientifici Disciplinari ed esprime sulla base di queste valutazioni il proprio parere, che viene, quindi, trasmesso ai Direttori dei Dipartimenti e agli Organi Accademici competenti.
4. I corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico si avvalgono di una coordinazione centralizzata dell'Ufficio preposto del Settore Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA. di Area Medica.

Art. 10 - Scuole di Specializzazione

1. Il Comitato di Direzione della Facoltà, nell'assumere i compiti conseguenti al rapporto con il SSN e SSR nonché con gli enti e le istituzioni operanti nell'ambito medico e sanitario, svolge attività di coordinamento delle attività didattiche relative alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria.
2. In particolare:
 - valuta le richieste di convenzionamento per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattici ed integrativi per le esigenze delle Scuole di Specializzazione, previa acquisizione delle delibere di approvazione da parte dei Consigli delle Scuole;
 - esprime parere favorevole sulla programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione, previa approvazione della stessa da parte dei Consigli delle Scuole;
 - organizza, d'intesa con le Scuole, l'attività del Tronco Comune, sulla base di quanto disposto dal D.IM. 68/2015;
 - promuove forme innovative e sperimentali di formazione anche attraverso l'implementazione di sistemi di e-learning e di simulazione.
3. Per le Scuole di Specializzazione si rimanda all'apposito Regolamento previsto dal comma 4 dell'art.42 dello Statuto.
4. Le scuole di specializzazione si avvalgono di una coordinazione centralizzata dell'Ufficio preposto del Settore Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA. di Area Medica.

Art. 11 - Convocazione del Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione della Facoltà è convocato dal Presidente, di norma almeno quattro volte l'anno, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta 1/3 dei componenti del Comitato stesso.
2. Le sedute ordinarie del Comitato di Direzione sono convocate con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi straordinari ed urgenti possono essere convocate anche con 3 giorni di anticipo.
3. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, tramite il servizio di posta elettronica, fatta comunque salva l'esigenza di informare in altro modo tutti i componenti del Consiglio che non usufruiscano del servizio in questione o che ne facciano specifica richiesta.
4. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene inviato ai componenti del Comitato dal Presidente entro il 1° giorno lavorativo precedente l'assemblea.
5. In casi eccezionali, in cui sia necessario assumere con celerità una o più delibere e risulti difficoltoso adottare le usuali modalità di svolgimento delle sedute del Comitato di Direzione è possibile ricorrere allo svolgimento della seduta per via telematica, in modalità asincrona. In questo caso viene trasmessa per posta elettronica, con almeno tre giorni d'anticipo, ai componenti del Comitato di Direzione la lettera di convocazione della seduta, indicando giorno, mese ed anno e precisando che la seduta (ordinaria o straordinaria) si terrà con modalità telematica. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. Contestualmente o nei tre giorni successivi il Presidente invierà le proposte di deliberazione ed il relativo materiale documentale. Per la validità della seduta



telematica occorrerà che la maggioranza dei componenti del Comitato di Direzione partecipi alla sessione telematica. La validità delle deliberazioni necessiterà che la maggioranza dei partecipanti esprima, mediante un messaggio di posta elettronica al solo Presidente, il proprio voto (favorevole, contrario o astenuto) su ciascun punto all'ordine del giorno. Ciascun componente, qualora lo desideri, potrà far pervenire al Presidente e ai componenti del Comitato, nel medesimo termine, dichiarazioni da inserire nel verbale della seduta. Il Presidente e il Segretario redigeranno il verbale della seduta in via telematica, contenente i nomi dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, con le eventuali dichiarazioni. Il verbale dovrà essere approvato dai componenti del Comitato di Direzione.

Art. 12 - Validità dell'adunanza

1. Per la validità delle sedute è richiesto che:
 - a) tutti coloro che hanno diritto di intervenire alle adunanze siano stati convocati con le modalità di cui al precedente art. 10;
 - b) all'adunanza intervenga almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato, entro l'inizio dell'adunanza, giustificazione scritta, fino a un limite di un quinto dei componenti, e detratti, altresì, i componenti della rappresentanza studentesca che, ai sensi dello Statuto, non vengono computati a questo fine.
2. Ogni membro del Comitato di Direzione deve certificare, con firma in entrata, la presenza alla seduta.
3. Il Presidente, accertato il raggiungimento del numero legale, che rimane presunto per tutto il tempo, apre la seduta; in assenza del numero legale la seduta viene rinviata ad altra data.
4. Ogni membro del Comitato che, per motivi urgenti e imprevisti, avesse necessità di allontanarsi dalla seduta, prima della sua conclusione, dovrà certificare, con firma in uscita, la sopravvenuta assenza.
5. La sopravvenuta assenza del membro uscente, da considerarsi assenza giustificata, comporterà, per la restante durata dell'Assemblea, un nuovo assetto del numero legale con relativo abbassamento della soglia minima.
6. In qualsiasi momento della seduta, ogni componente del Comitato può chiedere la verifica della sussistenza del numero legale, purché la richiesta non venga avanzata dopo che il Presidente abbia dato inizio ad una votazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per mezz'ora e, se alla ripresa il numero legale continuasse a non essere raggiunto, toglie la seduta. Ove ciò accada, il Presidente potrà rimandare alla successiva seduta il punto all'ordine del giorno sul quale non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con, all'ordine del giorno, i punti non trattati.

Art. 13 - Ordine del giorno

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Comitato di Direzione. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno 15 giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti del Comitato o da almeno 1/2 della rappresentanza studentesca.
2. Nella voce "Varie ed eventuali" dell'ordine del giorno vengono inseriti gli argomenti che non rientrano nei punti predefiniti nell'ordine del giorno stesso, nonché quelli urgenti pervenuti al Presidente dopo la convocazione e che richiedono necessariamente di essere discussi ed eventualmente deliberati dall'assemblea.
3. Il Presidente, durante la seduta, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.

Art. 14 - Modalità di discussione



1. Il Presidente, o il relatore da lui designato, illustra l'argomento all'ordine del giorno e fornisce le necessarie chiarificazioni preliminari.
2. Aperta la discussione sull'argomento illustrato, coloro che desiderano intervenire devono darne comunicazione al Segretario verbalizzante. La parola è data dal Presidente nell'ordine di iscrizione.
3. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente, se necessario, ne riassume i punti principali e procede alla votazione sulla o sulle mozioni proposte da lui o da altri membri del Comitato.

Art. 15 - Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; le delibere approvate hanno effetto immediato. In caso di parità di voto si rimanda la deliberazione alla seduta successiva o si riconvoca con urgenza il Comitato di Direzione.
2. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino i suoi parenti o affini entro il quarto grado. Dell'avvenuto allontanamento del componente interessato al momento della relativa deliberazione deve essere fatta menzione, con ora di uscita e ora di rientro, nel verbale del Comitato di Direzione. Il componente obbligato ad allontanarsi e ad astenersi dal voto non potrà essere computato ai fini della rilevazione della sussistenza del quorum deliberativo richiesto per quella data deliberazione.

Ciascun partecipante ai lavori del Comitato ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 6, all'atto della discussione di un argomento, è tenuto a dare comunicazione di qualsivoglia interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in relazione a una decisione di competenza dell'Organo, e ad allontanarsi dalla sala fino al termine della deliberazione sull'argomento oggetto di potenziale conflitto di interesse. Il Presidente assicura il rispetto della presente disposizione.

3. Le votazioni avvengono sul complesso della proposta; tuttavia il Presidente può proporre, per motivata opportunità, la votazione separata sulle singole parti della proposta. In caso di più proposte per singolo argomento si procede ad una votazione separata delle proposte concorrenti, con un solo voto di preferenza per membro del Comitato. La proposta che ottiene il favore della maggioranza assoluta dei presenti si intende approvata.
4. L'espressione di voto, salvo che la Legge, lo Statuto ovvero i Regolamenti d'Ateneo non dispongano diversamente, è palese e si effettua per alzata di mano. Il Presidente, ovvero 1/3 dei membri presenti, può tuttavia proporre che la delibera venga presa per appello nominale. È fatta salva, altresì, la possibilità che il Presidente ovvero 1/3 dei membri presenti, propongano di assumere alcune delibere a scrutinio segreto.

Art. 16 - Attività amministrativa ed istituzionale specifica del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate dalla Legge e dallo Statuto d'Ateneo, nonché per le esigenze amministrative e di segreteria collegate alle attività e funzioni cui è preposto il Presidente del Comitato di Direzione, la Facoltà si avvale dell'Ufficio preposto del Settore Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA. di Area Medica.

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è predisposto dal Comitato di Direzione della Facoltà, avendo in particolare recepito le indicazioni dell'art. 40 comma 4 dello Statuto d'Ateneo, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, ed è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. Esso è deliberato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico che può, con atto motivato, chiederne il riesame.
2. Il Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web d'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

3. Modifiche al presente Regolamento possono essere sottoposte dal Presidente del Comitato di Direzione direttamente ovvero su proposta di almeno un terzo dei componenti il Comitato di Direzione stesso.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Milano.